

ELEZIONI REGIONALI 2020

Liste e candidature, sistema di voto ed attribuzione dei seggi,
dichiarazione spese elettorali con modelli ed esempi

Piccola guida alla
rendicontazione delle
spese elettorali

Elezioni Regionali 2020/Piccola guida

(a cura del Servizio Affari legislativi e coordinamento commissioni assembleari)

Sommario

Premessa	3
Calendario delle elezioni	5
Come si vota	9
Attribuzione dei seggi	9
Le spese elettorali	13
DICHIARAZIONE SPESE ELETTORALI CANDIDATI	19
CONSUNTIVO DELLE SPESE ELETTORALI DI PARTITI, MOVIMENTI E LISTE DI CANDIDATI ..	30
Principali leggi di riferimento	39

Elezioni regionali 2020

Premessa

L'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna è composta da 50 tra consigliere e consiglieri, compresi la Presidente o il Presidente della Giunta regionale e la candidata o il candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore alla o al Presidente eletto.

(art. 29 dello Statuto e art. 1 della L.R. 21/2014).

In sintesi:

- 40 seggi sono assegnati con criterio proporzionale sulla base di liste circoscrizionali concorrenti (le circoscrizioni coincidono con i territori delle Province) con riparto nelle singole circoscrizioni e recupero dei resti nel collegio unico regionale;
- 9 seggi sono assegnati con sistema maggioritario a candidate e candidati concorrenti nelle liste circoscrizionali in base ai voti conseguiti dalle coalizioni o gruppi di liste collegati ai candidati alla carica di Presidente.
- 1 seggio è riservato alla candidata o al candidato alla carica di Presidente proclamato eletto.

Il seggio riservato alla candidata o al candidato alla carica di Presidente che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore alla o al Presidente eletto è attribuito, secondo i risultati, utilizzando l'ultimo seggio della quota maggioritaria (qualora alla coalizione vincente siano assegnati solo 4 seggi del premio di maggioranza) oppure l'ultimo dei seggi della quota proporzionale (qualora alla coalizione vincente sia assegnato l'intero premio di maggioranza).

Con decreti del Presidente della Giunta regionale uscente, d'intesa con il Presidente della Corte d'Appello di Bologna, sono:

- indette le elezioni
- assegnati i seggi (40 a sistema proporzionale) alle singole circoscrizioni provinciali

La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni è effettuata dividendo il numero degli abitanti della regione per i 40 seggi e assegnando i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti. I seggi per le prossime elezioni sono così assegnati:

PROVINCIA	ABITANTI	SEGGI
Bologna	976.243	9
Ferrara	353.481	3
Forlì-Cesena	390.738	4
Modena	685.777	6
Parma	427.434	4
Piacenza	284.616	3
Ravenna	384.761	3
Reggio Emilia	517.316	5
Rimini	321.769	3
Totale	4.342.135	40

Calendario delle elezioni

- Decreto di indizione delle elezioni pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione 50 giorni prima della data delle elezioni: **7 dicembre 2019**

Pubblicazione del manifesto di indizione dei comizi elettorali da parte dei Sindaci 45 giorni prima della data delle elezioni: **12 dicembre 2019**

Costituzione presso ogni capoluogo di provincia dell'Ufficio centrale circoscrizionale, c/o Tribunale: entro 3 giorni dalla data di pubblicazione del manifesto

Costituzione presso la Corte d'Appello del capoluogo della regione dell'Ufficio centrale regionale: entro 5 giorni dalla data di pubblicazione del manifesto

- **Presentazione delle Liste e delle candidature alla carica di Presidente**
(Dalle ore 8 del 30° giorno alle ore 12 del 29° giorno antecedenti quello della votazione)

DATA VOTAZIONE	PRESENTAZIONE LISTE
26 gennaio 2020	Dalle ore 8 alle ore 20 del 27 dicembre 2019 Dalle ore 8 alle ore 12 del 28 dicembre 2019

Le liste provinciali vanno presentate alle cancellerie dei tribunali, sede degli uffici centrali circoscrizionali. Le candidature alla carica di Presidente della Giunta regionale vanno presentate alla cancelleria della Corte d'Appello di Bologna, sede dell'ufficio centrale regionale.

Candidature a Presidente

La presentazione della candidatura alla carica di Presidente della Giunta regionale **non richiede alcuna sottoscrizione** da parte degli elettori. Deve essere accompagnata, pena esclusione, da:

- dichiarazione di accettazione della candidatura unitamente a dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'art. 46 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al DPR

445/2000, attestante l'insussistenza delle cause di incandidabilità di cui all'articolo 7 del D.Lgs. 31/12/12, n. 235 e di non trovarsi nella condizione prevista dall'art. 7 L.R. 21/2014;

- certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica;
- dichiarazione di collegamento con singole liste circoscrizionali facenti parte di un gruppo di liste, con il medesimo contrassegno, presentate in almeno cinque circoscrizioni provinciali. Tale dichiarazione di collegamento è efficace solo se convergente con analoga dichiarazione resa dai delegati delle singole liste circoscrizionali che formano il gruppo di liste.

Liste provinciali

In ogni circoscrizione, le liste provinciali devono comprendere un **numero di candidate e candidati** non inferiore al numero di seggi assegnati e non superiore allo stesso numero aumentato di un quarto, con arrotondamento all'unità superiore se il decimale è pari o superiore a 5.

Non sono ammissibili le liste che non rispettano la parità di genere: se il numero di candidati è pari, ogni genere è rappresentato in misura eguale; se il numero dei candidati è dispari, ogni genere è rappresentato in numero non superiore di una unità rispetto all'altro genere.

Sono ammissibili solo le liste circoscrizionali presenti con il medesimo contrassegno in almeno cinque circoscrizioni provinciali.

Ogni lista provinciale deve essere sottoscritta da un numero di elettori che varia a seconda della popolazione della circoscrizione. Sono **esonerate dalla sottoscrizione** degli elettori **le liste**, con simbolo anche composito, che sono espressione di forze politiche o movimenti **corrispondenti ai gruppi consiliari presenti nell'Assemblea legislativa** della Regione Emilia-Romagna, ad esclusione del gruppo misto, regolarmente costituiti all'atto di emanazione del decreto di indizione delle elezioni, così come certificato dai rispettivi Presidenti dei gruppi.

Circoscrizione	Seggi attribuiti	Numero minimo e massimo di candidature	Numero minimo e massimo di firme richieste *
Bologna	9	9 - 11	750 - 1.200
Ferrara	3	3 - 4	500 - 750
Forlì-Cesena	4	4 - 5	500 - 750
Modena	6	6 - 8	750 - 1.200
Parma	4	4 - 5	500 - 750
Piacenza	3	3 - 4	500 - 750
Ravenna	3	3 - 4	500 - 750
Reggio Emilia	5	5 - 6	750 - 1.200
Rimini	3	3 - 4	500 - 750

Le firme devono essere quelle di elettori iscritti nelle liste elettorali di Comuni della circoscrizione. La firma degli elettori, autenticata, deve essere apposta su apposito modulo recante il contrassegno di lista, il nome, il cognome, luogo e data di nascita del sottoscrittore e deve essere indicato il Comune nelle cui liste l'elettore dichiara di essere iscritto.

Possono autenticare le firme i soggetti contemplati dall'articolo 14 della L. 53/90¹.

Nessun elettore può sottoscrivere più di una lista di candidati.

Di tutte le candidate e candidati deve essere indicato il cognome, nome, luogo e data di nascita e la relativa elencazione deve recare una numerazione progressiva secondo l'ordine di presentazione.

È consentito presentare la propria **candidatura in un massimo di tre circoscrizioni**, purché sotto lo stesso simbolo.

Con la lista dei candidati si devono presentare:

¹ Art. 14 della legge n. 53 del 1990:

"1. Sono competenti ad eseguire le autenticazioni che non siano attribuite esclusivamente ai notai e che siano previste dalla legge 6 febbraio 1948, n. 29, dalla legge 8 marzo 1951, n. 122, dal testo unico delle leggi recanti norme per la elezione alla Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, dal testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1968, n. 108, dal decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1976, n. 240, dalla legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, e dalla legge 25 maggio 1970, n. 352, e successive modificazioni, nonché per le elezioni previste dalla legge 7 aprile 2014, n. 56, i notai, i giudici di pace, i cancellieri e i collaboratori delle cancellerie delle Corti di appello, dei tribunali e delle preture, i segretari delle procure della Repubblica, i presidenti delle province, i sindaci metropolitani, i sindaci, gli assessori comunali e provinciali, i componenti della conferenza metropolitana, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti e i vice presidenti dei consigli circoscrizionali, i segretari comunali e provinciali e i funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia. Sono altresì competenti ad eseguire le autenticazioni di cui al presente comma i consiglieri provinciali, i consiglieri metropolitani e i consiglieri comunali che comunichino la propria disponibilità, rispettivamente, al presidente della provincia e al sindaco."

- i certificati, anche collettivi, di iscrizione alle liste elettorali dei sottoscrittori delle liste;
- la dichiarazione di accettazione della candidatura unitamente a dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'art. 46 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al DPR 445/2000, attestante l'insussistenza delle cause di incandidabilità di cui all'articolo 7 del D.Lgs. 31/12/12, n. 235.
- il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un qualsiasi Comune della Repubblica di ciascun candidato o candidata;
- il modello di contrassegno anche figurato in triplice esemplare;
- indicazione (nella dichiarazione di presentazione della lista) di due delegati autorizzati a designare, personalmente o per mezzo di persone da essi autorizzate con dichiarazione autenticata dal notaio, i rappresentanti della lista presso ogni seggio e presso l'ufficio centrale circoscrizionale.

La presentazione delle liste circoscrizionali deve essere, a pena di nullità, accompagnata dalla dichiarazione di collegamento con una candidata o candidato a Presidente della Giunta regionale. Tale dichiarazione di collegamento è efficace solo se convergente con analoga dichiarazione resa dalla candidata o candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale all'atto di presentazione della predetta candidatura.

Per maggiori dettagli:

<http://www.regione.emilia-romagna.it/elezioni/regionali-2020/presentazione-candidature>

Come si vota

Gli elettori possono votare **dalle ore 7 alle ore 23 di domenica 26 gennaio 2020**.

Ci sarà un'unica scheda sulla quale esprimere sia il voto per la candidata o il candidato Presidente, sia il voto per le liste concorrenti.

Si può esprimere il voto per una candidata o un candidato Presidente e per una lista collegata.

Se si esprime solo il voto a una lista, questo si estende automaticamente anche alla candidata o candidato Presidente collegati;

Si può esprimere anche solo il voto a una candidata o candidato Presidente e a nessuna lista;

Si può anche votare per una lista e per una candidata o candidato Presidente non collegati (c.d. voto disgiunto).

Si possono esprimere **uno o due voti di preferenza** per i candidati nella medesima lista. Nel caso di espressione di due preferenze, esse **devono riguardare candidati di sesso diverso**, pena l'annullamento della seconda preferenza.

Attribuzione dei seggi

Le operazioni di spoglio e scrutinio delle schede hanno inizio subito dopo la chiusura delle operazioni di voto: si registrano i voti e tutte le operazioni su verbali e modelli predisposti, che vengono inviati all'ufficio centrale circoscrizionale presso il tribunale di ogni provincia.

Soglie di sbarramento: l'articolo 11 della legge regionale n. 21 del 2014 stabilisce che **non sono ammesse all'assegnazione dei seggi** le liste circoscrizionali il cui gruppo abbia ottenuto, nell'intera regione, meno del **3%** dei voti validi, se non collegato a una candidata o candidato Presidente che ha ottenuto almeno il **5% dei voti nella relativa elezione**.

Attribuzione dei seggi a quoziente intero

Entro 24 ore dal ricevimento degli atti, fatte le necessarie verifiche e assunte le eventuali decisioni su voti contestati e provvisoriamente non assegnati, l'Ufficio centrale circoscrizionale procede alle operazioni per l'attribuzione dei seggi. A tal fine:

- somma i voti validi ottenuti da ciascuna candidata o candidato alla carica di Presidente nella circoscrizione;
- determina la cifra elettorale di ciascuna lista circoscrizionale. Determina cioè quanti voti ha complessivamente ottenuto in tutta la provincia ogni singola lista; comunica questi dati all'Ufficio centrale regionale per la verifica se vi siano liste che vanno escluse dall'attribuzione dei seggi ai sensi dell'art. 11 della L.R. 21/2014;
- ricevuta la comunicazione dell'ufficio centrale regionale inerente le liste non ammesse al riparto dei seggi, determina il **quoziente elettorale della circoscrizione** attraverso il seguente calcolo: totale dei voti validi ottenuti da tutte le liste (esclusi i voti delle liste non ammesse all'assegnazione dei seggi) *diviso* i seggi assegnati alla circoscrizione *più* 1 (c.d. quoziente corretto);
- Attribuisce ad ogni singola lista tanti seggi quante volte il quoziente elettorale è contenuto nella cifra di ciascuna lista;
- determina la somma dei resti di ogni lista e quanti sono i seggi non assegnati;
- determina la cifra individuale di ogni candidata e candidato (totale dei voti di preferenza) e la graduatoria dei candidati di ciascuna lista;
- comunica all'ufficio centrale regionale con estratto del verbale tutte le informazioni relative ai punti precedenti.

Attribuzione dei seggi nel collegio unico dei resti

Per l'attribuzione dei seggi l'ufficio centrale regionale compie un'operazione analoga a quella effettuata in sede di ufficio circoscrizionale:

- accerta quanti sono i seggi che devono essere assegnati in sede di collegio unico;
- somma tutti i voti residuali (resti) riportati da ciascun gruppo di liste;

- divide il totale dei voti residuati per il numero dei seggi ancora da assegnare e ottiene così il quoziente elettorale regionale;
- divide il totale dei resti di ogni singolo gruppo di liste aventi lo stesso contrassegno per il quoziente, assegna i relativi seggi e recupera poi con i maggiori resti, per attribuire, fino ad esaurimento, tutti i seggi ai vari raggruppamenti.

Dopo di che compie un'ulteriore operazione, perché si sa a questo punto a quale raggruppamenti di liste vanno attribuiti, ma non si sa dove, cioè a quale lista di quale circoscrizione provinciale.

Allora si procede ad una ulteriore verifica per stabilire, per ogni gruppo di liste aventi il medesimo contrassegno, la percentuale dei voti residuati ottenuta in ogni singola circoscrizione (voti residuati moltiplicati per cento *diviso* quoziente circoscrizionale); si stila la relativa graduatoria e i seggi vengono assegnati secondo l'ordine della graduatoria stessa.

Assegnazione seggi della quota maggioritaria

L'Ufficio centrale regionale procede poi al riparto dei seggi della quota maggioritaria (10 seggi). Per fare questo:

- individua la candidata o il candidato Presidente che ha conseguito il maggior numero dei voti e ne proclama l'elezione;
- individua la candidata o il candidato Presidente che ha ottenuto un numero di voti immediatamente inferiore alla o al Presidente;
- individua il totale dei seggi (della quota proporzionale) assegnati al gruppo di liste o alla coalizione di liste collegate alla o al Presidente;
- se tali liste (nel loro insieme) hanno conseguito un **numero di seggi della quota proporzionale superiore a 24** (escluso il seggio della o del Presidente), al medesimo gruppo o coalizione di liste saranno assegnati **4 seggi** della quota maggioritaria; in tal caso i restanti cinque seggi sono ripartiti tra le liste non collegate al Presidente eletto, e con l'ultimo di questi seggi è eletto il candidato Presidente "miglior perdente".
- se invece le medesime liste hanno conseguito **un numero di seggi della quota proporzionale pari o inferiore a 24** al medesimo gruppo o coalizione di liste, saranno assegnati tutti i **9 seggi** della quota maggioritaria; in tal caso il candidato

“miglior perdente” è proclamato eletto utilizzando l’ultimo dei seggi della quota proporzionale spettante alle liste circoscrizionali al medesimo collegate.

- verifica se il totale dei seggi conseguiti dal gruppo o coalizione di liste collegate alla o al Presidente, a fronte di una cifra elettorale regionale conseguita inferiore al 40% dei voti validi, sia pari o superiore a 27 (quota proporzionale più quota maggioritaria ed escluso il seggio della o del Presidente); in caso negativo alla medesima coalizione o gruppo viene assegnata una quota aggiuntiva di seggi fino al raggiungimento dei **27 seggi**. Tali seggi vengono detratti alle liste non collegate alla o al Presidente a partire dai seggi assegnati con i minori resti.

Le spese elettorali²

L'articolo 5 della legge 43/95 e la legge 515/1993, disciplinano la materia relativa ai contributi ricevuti e alle spese sostenute da candidati, partiti, movimenti, liste e gruppi per la campagna elettorale.

Tali norme, alle quali espressamente rinvia l'articolo 15 della L.R. 21/2014, pongono precisi limiti di spesa per i candidati e obblighi di dichiarazione e rendicontazione dei contributi ricevuti e delle spese sostenute per la campagna elettorale in capo ai candidati stessi e a partiti, movimenti e liste.

LIMITI DI SPESA PER I CANDIDATI - Non devono essere superati i seguenti importi:

- CANDIDATA O CANDIDATO IN UNA LISTA CIRCOSCRIZIONALE: euro 38.802, 85 + euro 0,0061 per ogni cittadino residente nella circoscrizione;
- CANDIDATA O CANDIDATO IN PIU' LISTE CIRCOSCRIZIONALI (max 3): le spese non possono superare l'importo più alto consentito per una candidatura aumentato del 10%;
- CANDIDATA O CANDIDATO PRESIDENTE: le spese non possono superare l'importo di euro 38.802, 85
- CANDIDATA O CANDIDATO PRESIDENTE E IN PIU' LISTE CIRCOSCRIZIONALI (max 3): le spese non possono superare l'importo più alto consentito per una candidatura aumentato del 30%;

*N.B. Le spese per la propaganda elettorale, espressamente riferite ai candidati, anche se sono state sostenute dai partiti o dalle liste di appartenenza, sono computate, ai fini del calcolo dei limiti di spesa di cui sopra, tra le spese dei singoli candidati, eventualmente pro quota. **Fa eccezione solo la spesa sostenuta per la candidata o candidato Presidente.** Queste spese vanno quantificate nella dichiarazione da rendersi ai sensi dell'art. 2, comma 1, numero 3, della legge 441/1982, di cui si parla più diffusamente in appresso.*

LIMITI DI SPESA PER I PARTITI, MOVIMENTI, LISTE O GRUPPI DI CANDIDATI – le spese, escluse quelle espressamente riferite ai candidati, non devono superare il seguente importo: euro 1,00 moltiplicato per il numero dei cittadini iscritti nelle liste elettorali

² Gli importi sotto elencati sono aggiornati al DM 1 marzo 2010.

per la elezione della Camera dei deputati nelle circoscrizioni provinciali in cui il partito, movimento ecc. ha presentato proprie liste.

RACCOLTA FONDI PER IL FINANZIAMENTO DELLA CAMPAGNA ELETTORALE E MANDATARIO ELETTORALE

Dal giorno successivo all'indizione delle elezioni chi intende candidarsi può raccogliere fondi per finanziare la propria campagna elettorale esclusivamente per il tramite di un **MANDATARIO ELETTORALE**. (art. 7, comma 3, L. 515/93). Sono esclusi dall'obbligo di nominare il mandatario i candidati che spendono meno di € 2.582,28, avvalendosi unicamente di denaro proprio, fermo restando l'obbligo di rendicontazione della spesa.

La candidata o candidato deve a tal fine dichiarare per iscritto al Collegio regionale di garanzia elettorale il nominativo del mandatario elettorale da lui designato (ATTENZIONE: chi si candida non può avere più di un mandatario, né il mandatario può assumere l'incarico da più candidati). In ordine a tale designazione si veda il Modello N. 7 allegato alle "Istruzioni per la presentazione delle candidature" in: <http://www.regione.emilia-romagna.it/elezioni/regionali-2020/presentazione-candidature>

Compiti del mandatario:

deve registrare tutti i contributi ricevuti per conto della o del candidato. A tal fine deve avvalersi di un unico conto corrente bancario e può avvalersi altresì anche di un unico conto corrente postale (nell'intestazione del conto deve essere specificato che il titolare agisce in veste di mandatario elettorale di un candidato nominativamente indicato).

SPESE RELATIVE ALLA CAMPAGNA ELETTORALE

Sono da intendersi spese per la campagna elettorale quelle relative:

- a) alla produzione, all'acquisto o all'affitto di materiali e di mezzi per la propaganda;
- b) alla distribuzione e diffusione dei materiali e dei mezzi suddetti, compresa l'acquisizione di spazi sugli organi di informazione, sulle radio e televisioni private, nei cinema e nei teatri;

- c) all'organizzazione di manifestazioni di propaganda, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, anche di carattere sociale, culturale e sportivo;
- d) alla stampa, distribuzione e raccolta dei moduli, all'autenticazione delle firme e all'espletamento di ogni altra questione richiesta per la presentazione delle liste elettorali;
- e) al personale utilizzato e ad ogni prestazione o servizio inerente la campagna elettorale.

N.B. Le spese relative ai locali per le sedi elettorali, quelle di viaggio e soggiorno, telefoniche e postali, nonché gli oneri passivi sono calcolati in misura FORFETTARIA, nella percentuale fissa del 30% dell'ammontare complessivo delle spese ammissibili e documentate.

OBBLIGO DI DICHIARAZIONE E RENDICONTAZIONE DELLE SPESE ELETTORALI

Candidati eletti

Entro 3 mesi dalla data delle elezioni (art. 5, comma 5, l. 43/95) gli eletti devono trasmettere alla o al Presidente dell'Assemblea legislativa e al Collegio regionale di garanzia elettorale:

- a) dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale, ovvero l'attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista hanno fatto parte, con l'apposizione della formula <<sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero>>.
- b) in caso di erogazione di finanziamenti o contributi per un importo superiore a € 3.000, dichiarazione sottoscritta - in un unico documento - dal soggetto che eroga e dal soggetto che riceve i predetti finanziamenti.
- c) un rendiconto relativo ai contributi e servizi ricevuti ed alle spese sostenute. In Tale rendiconto devono essere analiticamente riportati:
 - * i contributi e servizi provenienti dalle persone fisiche (con indicazione nominativa del contribuente) se di importo o valore superiore a 3000, tutti i contributi e servizi di qualsiasi importo o valore provenienti da soggetti diversi.

Al rendiconto vanno inoltre allegati gli estratti del conto corrente bancario e dell'eventuale conto corrente postale utilizzati. Il medesimo rendiconto deve essere sottoscritto dalla o dal candidato e controfirmato dal mandatario.

Candidati non eletti

Al medesimo obbligo di presentazione delle dichiarazioni di cui sopra, con allegato rendiconto, sono soggetti anche i candidati non eletti. La suddetta dichiarazione e il rendiconto vanno inviati esclusivamente al Collegio regionale di Garanzia elettorale entro tre mesi dalla data delle elezioni.

PUBBLICITÀ E CONTROLLO SPESE ELETTORALI DEI CANDIDATI

L'art. 13 della L. 515/93 prevede la costituzione presso la Corte di Appello del capoluogo di ciascuna Regione del COLLEGIO REGIONALE DI GARANZIA ELETTORALE.

Tale Collegio riceve le dichiarazioni e i rendiconti delle spese per la campagna elettorale dei candidati e ne verifica la regolarità.

La dichiarazione e i rendiconti (liberamente consultabili presso gli uffici del Collegio affinché qualsiasi elettore possa - nel termine di 120 giorni dalle elezioni - presentare esposti sulla loro regolarità) si considerano approvati se il Collegio non ne contesta la regolarità entro 180 giorni dalla ricezione.

Nel caso di irregolarità, contestate dal Collegio nel termine di 180 giorni dalla ricezione, l'interessato ha facoltà di presentare entro i successivi 15 giorni memorie e documenti.

PARTITI, MOVIMENTI, LISTE E GRUPPI DI CANDIDATI

Entro 45 giorni dall'insediamento dell'Assemblea legislativa, i rappresentanti di partiti, movimenti, liste e gruppi di candidati presenti all'elezione devono presentare alla Corte dei Conti il consuntivo relativo alle spese per la campagna elettorale e alle relative fonti di finanziamento.

Copia del consuntivo va trasmessa anche all'Ufficio centrale circoscrizionale, che ne cura la pubblicità.

I controlli (effettuati da apposito collegio istituito presso la Corte dei Conti) si limitano alla verifica della conformità alla legge delle spese sostenute e della regolarità della documentazione prodotta a prova delle stesse.

I controlli devono concludersi entro 6 mesi dalla presentazione dei consuntivi (o entro ulteriori 3 mesi su delibera motivata del collegio).

La Corte dei Conti riferisce direttamente al Presidente dell'Assemblea legislativa sui risultati del controllo eseguito e cura la pubblicità del referto.

LE SANZIONI

Per i candidati:

- Mancato deposito presso il collegio regionale di garanzia della dichiarazione delle spese sostenute per la propaganda elettorale: il collegio applica la sanzione da euro 25.822,845 a euro 103.291,380.
- Mancato deposito nel termine previsto della dichiarazione da parte di candidati proclamati eletti: il collegio - previa diffida a depositare la dichiarazione entro i successivi 15 giorni - applica la sanzione da euro 25.822,845 a euro 103.291,380. La mancata presentazione della dichiarazione, nonostante la diffida ad adempiere, comporta la DECADENZA dalla carica.
- Superamento dei limiti di spesa previsti: il collegio applica la sanzione non inferiore all'importo eccedente il limite previsto e non superiore al triplo di detto importo.
- Superamento dei limiti di spesa per un ammontare pari o superiore al doppio da parte di candidati proclamati eletti: DECADENZA dalla carica e sanzione non inferiore all'importo eccedente il limite e non superiore al triplo di detto importo.
- Irregolarità nella dichiarazione delle spese elettorali o mancata indicazione nominativa dei soggetti che hanno erogato contributi: sanzione da euro 5.164,569 a euro 51.645,690.
- Violazione dei limiti massimi previsti per i contributi erogabili ai candidati: sanzione come al punto precedente.

N.B. Al fine della dichiarazione di decadenza, il collegio di garanzia ne dà comunicazione alla o al Presidente dell'Assemblea legislativa, che pronuncia la decadenza ai sensi del proprio Regolamento.

Per i partiti o movimenti politici, liste o gruppi di candidati:

- Mancato deposito dei consuntivi delle spese elettorali da parte dei partiti, movimenti, liste di candidati: il Collegio della Corte dei conti applica la sanzione da € 51.645 a euro 516.456.
- Mancata indicazione nei consuntivi delle fonti di finanziamento: sanzione da € 5.164 a euro 51.645 applicata dal Collegio della Corte dei conti.
- Riscontrata violazione dei limiti di spesa previsti per la campagna elettorale: sanzione non inferiore alla metà e non superiore al triplo dell'importo eccedente il limite previsto.

DICHIARAZIONE SPESE ELETTORALI CANDIDATI

(art. 7, comma 6, legge 10 dicembre 1993, n. 515)

Soggetti tenuti a presentare la dichiarazione: **candidati** alle elezioni regionali;

Termini entro i quali deve essere presentata la dichiarazione: entro tre mesi dalla data delle elezioni

Destinatari della dichiarazione:

- Le elette e gli eletti all'Assemblea legislativa presentano la dichiarazione alla o al Presidente del Consiglio regionale e al Collegio regionale di Garanzia elettorale;
- Le candidate e i candidati non eletti presentano la dichiarazione unicamente al Collegio regionale di Garanzia elettorale.

Allegati alla dichiarazione

- rendiconto relativo ai contributi e servizi ricevuti ed alle spese sostenute per la campagna elettorale;
- copie delle dichiarazioni congiunte dei soggetti che hanno erogato e che hanno ricevuto contributi per un valore superiore a € 3.000 o autocertificazione dei candidati relativa al contributo ricevuto per la campagna elettorale (art. 4, terzo comma , L. 659/81);
- estratto del conto corrente bancario e dell'eventuale conto corrente postale utilizzati.

ESEMPI E MODELLI RELATIVI ALLA DICHIARAZIONE DELLE SPESE ELETTORALI³

- Allegato 1 Esempio di dichiarazione dei contributi ricevuti e delle spese sostenute dai candidati (art. 7, comma 6, legge 515/1993) e relativo rendiconto
- Allegato 2 Esempio di dichiarazione dei candidati che non hanno sostenuto spese e non hanno ricevuto contributi

³ N.B. Gli esempi qui allegati sono stati mutuati da quelli pubblicati dal collegio di Garanzia elettorale presso la Corte di Appello di Bologna per le elezioni regionali 2014. I predetti modelli sono stati qui in parte modificati e adattati anche in base alla Legge 3/19 che ha stabilito, fra altro, un diverso importo alle erogazioni previste all'articolo 4, terzo comma, della Legge n. 659 del 1981.

Per ulteriori informazioni e aggiornamenti alla modulistica del Collegio Regionale di Garanzia Elettorale:
<http://www.giustizia.bologna.it/it/Content/Index/28250>

Allegato 1

Al Collegio regionale di Garanzia elettorale
c/o Corte d'Appello
piazza dei Tribunali, 4 - Bologna

Al Presidente dell'Assemblea legislativa
viale Aldo Moro, 50 - Bologna

DICHIARAZIONE E RENDICONTO

(Art. 5, commi 4 e 5, L. 43/95, art. 7, comma 6, L. 515/93, art. 2, L. 441/82)

ELEZIONI PER IL RINNOVO DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA E DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELL'EMILIA-ROMAGNA

Io sottoscritto/a..... nato/a a il e residente in vian., città..... Cap....., tel./cell.....e-mail.....

CANDIDATO/A ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

e/o

CANDIDATO/A ALLA CARICA DI CONSIGLIERE REGIONALE nella lista, nella/e circoscrizione/i provinciale/i di.....

Presento dichiarazione dei contributi elettorali ricevuti, dei mezzi propri conferiti, delle spese sostenute e delle obbligazioni assunte per propaganda elettorale, nonché l'attestazione sull'utilizzo dei mezzi e materiali propagandistici messi a disposizione dal partito o dalla formazione della cui lista ho fatto parte, come da **allegato rendiconto**.

“Sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero”.

Data

Firma leggibile della/del candidata/o

.....

Ai sensi dell'art. 38 del DPR 445/2000, la presente dichiarazione è valida se sottoscritta in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento del sottoscrittore in corso di validità. La spedizione può avvenire esclusivamente con PEC personale del candidato o raccomandata A/R. Non sono valide le dichiarazioni presentate in copia.

RENDICONTO**CONTRIBUTI E SERVIZI RICEVUTI**

I.	EROGAZIONI DEL CANDIDATO	€ _____
	(Vedi allegato A)	
II.	CONTRIBUTI DA TERZI	€ _____
	(Inferiori a € 3.000 nell'anno)	
III.	SERVIZI DA TERZI	€ _____
	(Inferiori a € 3.000 nell'anno)	
IV.	CONTRIBUTI DA TERZI E/O SERVIZI DA TERZI.....	€ _____
	(Superiori a € 3.000 nell'anno vedi allegato a)	
V.	FINANZIAMENTI DA ALTRI SOGGETTI	€ _____
	(Istituti di credito o aziende bancarie vedi allegato b)	
VI.	DEBITI IN RELAZIONE AD OBBLIGAZIONI ASSUNTE PER LA PROPAGANDA ELETTORALE ALLA DATA DI PRESENTAZIONE DEL RENDICONTO (Vedi allegato c)	€ _____
TOTALE GENERALE		€ _____

Mezzi e materiali propagandistici messi a disposizione dal partito o dalla formazione della lista:

- Mi sono avvalso anche/o esclusivamente di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista ho fatto parte
O in alternativa
- Non mi sono avvalso di nessun materiale o mezzo propagandistico messo a disposizione da partiti politici o liste

IL CANDIDATO	IL MANDATARIO

SPESE ELETTORALI SOSTENUTE**I. SPESE ELETTORALI SOSTENUTE DAL CANDIDATO**

- a) Spese per materiali e mezzi di propaganda € _____
- b) Spese per distribuzione e diffusione del materiale € _____
- c) Spese per manifestazioni di propaganda € _____
- d) Spese per presentazione liste elettorali € _____
- e) Spese per il personale utilizzato e per prestazioni € _____
- f) Spese per € _____

Spese non sostenute direttamente, ma dal partito, dalla lista, da gruppi per la quota riferibile alla/al candidata/o..... € _____

TOTALE € _____

II. QUOTA FORFETTARIA SPESE (ART. 11 COMMA 2 L. 515/93)

Spese per locali, sedi elettorali, viaggio e soggiorno, telefoniche e postali, oneri passivi SONO CALCOLATI IN MISURA FORFETTARIA DEL 30% del totale delle spese ammissibili e documentate (solo effettivamente sostenute)

€ _____

TOTALE GENERALE..... € _____

Si allega:

- Estratto del c/c bancario/postale

Firma della/del candidata/o	Firma del mandatario

ALLEGATO A
CONTRIBUTI DEL CANDIDATO

EROGAZIONI DEL CANDIDATO	DICHIARATI
Denaro fornito dal candidato e non versato sul c/c bancario e/o postale	€ _____
Denaro fornito dal candidato e versato sul c/c bancario e/o postale	€ _____
Valore dei beni o servizi conferiti dal candidato	€ _____
TOTALE	€ _____

Firma del candidato:

.....

Controfirma del mandatario per la certificazione delle entrate:

.....

ALLEGATO B

CONTRIBUTI DA PARTE DI TERZI PRIVATI SUPERIORI A € 3.000,00

SERVIZI DA PARTE DI TERZI SUPERIORI A € 3.000,00

CONTRIBUTI DA PARTE DI ALTRI SOGGETTI (ISTITUTI DI CREDITO E/O AZIENDE BANCARIE)

NOMINATIVO DI CHI EFFETTUA IL CONTRIBUTO	INDIRIZZO	CONTRIBUTI IN DENARO	VALORE DEI BENI E SERVIZI CONFERITI	TOTALE IN EURO
1		€ _____	€ _____	€ _____
2		€ _____	€ _____	€ _____
3		€ _____	€ _____	€ _____
4		€ _____	€ _____	€ _____
5		€ _____	€ _____	€ _____
6		€ _____	€ _____	€ _____
N		€ _____	€ _____	€ _____
TOTALE		€ _____	€ _____	€ _____

Firma del candidato: _____ Controfirma del mandatario per la certificazione delle entrate: _____

ALLEGATO C

DEBITI ESISTENTI ALLA DATA DI PRESENTAZIONE DEL RENDICONTO ASSUNTI DAL
CANDIDATO

NOMINATIVO DEL CREDITORE	INDIRIZZO	EURO
1		€ _____
2		€ _____
3		€ _____
4		€ _____
5		€ _____
.....		€ _____
N		€ _____
TOTALE		€ _____

Firma del candidato _____

Controfirma del mandatario per la certificazione delle entrate _____

Allegato 2

Al Presidente dell'Assemblea legislativa
viale Aldo Moro, 50
Bologna

Al Collegio regionale di Garanzia elettorale
c/o Corte d'Appello
piazza dei Tribunali, 4
Bologna

DICHIARAZIONE E RENDICONTO

(Art. 5, commi 4 e 5, L. 43/95, art. 7, comma 6, L. 515/93, art. 2, L. 441/82)

ELEZIONI PER IL RINNOVO DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA E DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELL'EMILIA-ROMAGNA

Io sottoscritto/a..... nato/a a il e residente in vian., città..... Cap....., tel./cell.....e-mail.....

CANDIDATO/A ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

e/o

CANDIDATO/A ALLA CARICA DI CONSIGLIERE REGIONALE nella lista, nella/e circoscrizione/i provinciale/i di.....

DICHIARO

Ai sensi dell'art. 5, commi 4 e 5 della L. 43/95 e dell'art. 7, comma 6, L. 515/93, che:

- ✓ Non ho sostenuto alcuna spesa e non ho assunto obbligazioni;
- ✓ Non ho ricevuto alcun contributo

INOLTRE DICHIARO

- Non mi sono avvalso di nessun materiale o mezzo propagandistico messo a disposizione da partiti politici o liste.

O

- Mi sono avvalso esclusivamente di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista ho fatto parte, le cui spese sono quantificate in € _____

(Barrare le voci interessate)

“Sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero”

Luogo _____ Data _____

Firma del candidato _____⁴

(Allegare copia di un documento di riconoscimento)

⁴ Ai sensi dell'art. 38 del DPR 445/2000, la presente dichiarazione è valida se sottoscritta in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento del sottoscrittore in corso di validità. La spedizione può avvenire esclusivamente con PEC personale del candidato o raccomandata A/R. Non sono valide le dichiarazioni presentate in copia.

CONSUNTIVO DELLE SPESE ELETTORALI DI PARTITI, MOVIMENTI E LISTE DI CANDIDATI

(art. 12, comma 1, Legge 10 dicembre 1993, n. 515 e art. 5, comma 4, lett. d), Legge 23 febbraio 1995, n. 43)

Soggetti tenuti a presentare il consuntivo: rappresentanti di **partiti, movimenti, liste e gruppi di candidati** presentatisi alle elezioni regionali;

termini entro i quali deve essere presentato il consuntivo: 45 giorni dall'insediamento dei Consigli regionali, ovvero 45 giorni dalla prima seduta Consigliare;

Destinatari del consuntivo:

a) Corte dei Conti;

b) Ufficio centrale circoscrizionale, per la pubblicità dei consuntivi stessi;

Di seguito si riportano esempi di consuntivo (ex art. 12, comma 1, legge 515/1993 e art. 5, comma 4, lett. d) legge 43/1995) e di dichiarazione congiunta (ex art. 4, comma 3, legge 659/1981)

Alla Corte dei Conti
all'Ufficio centrale circoscrizionale

Il sottoscritto _____
nato a _____ e residente a _____
via _____ in qualità di rappresentante del _____
partito/movimento */, lista/, gruppo di candidati _____
presentatosi alle elezioni regionali del _____

presenta il consuntivo delle spese affrontate per la campagna elettorale e delle relative fonti di finanziamento, così come prevede l'art. 12 della Legge 10 dicembre 1993, n. 515.

Dichiara

- che il partito/movimento/lista/gruppo di candidati ha ottenuto finanziamenti e contributi, come da allegato prospetto, per un valore di € _____

- che sono state affrontate spese, come da allegato prospetto, per un valore di € e che è stato quindi rispettato il limite di spesa prescritto dall'art. 5, comma 3, Legge 23 febbraio 1995, n.43.

Data _____

Firma del rappresentante

Allegati c. s.

* indicare la qualifica del rappresentante, ovvero se trattasi di Segretario, Tesoriere o altro.

ENTRATE/FONTI DI FINANZIAMENTO

- Risorse proprie del Partito/lista/Movimento

€ _____

- Contributi finanziari da parte di persone fisiche di importo singolo superiore a €3000 (vedi dettaglio rendiconto)

€ _____

- Contributi finanziari da parte di persone fisiche di importo singolo non superiore all'importo di cui al punto 1)

€ _____

- Beni e servizi ricevuti da persone fisiche di valore singolo superiore all'importo di cui al punto 1) (vedi dettaglio rendiconto)

€ _____

- Beni e servizi ricevuti da persone fisiche di valore singolo non superiore all'importo di cui al punto 1)

€ _____

- Contributi finanziari di qualsiasi entità da parte di Associazioni, Persone giuridiche, soggetti diversi (vedi anche dichiarazioni congiunte ex art. 4, comma 3, L. 659/81)

€ _____

- Beni e servizi di qualsiasi valore ricevuti da Associazioni, Persone giuridiche, soggetti diversi (vedi anche dichiarazioni congiunte ex art. 4, comma 3, L. 659/81)

TOTALE ENTRATE € _____

SPESE SOSTENUTE⁵

- Spese per produzione, acquisto, affitto di materiali e mezzi di propaganda

_____ € _____

- Spese per distribuzione e diffusione del materiale

_____ € _____

- Spese per manifestazioni di propaganda

_____ € _____

- Spese per la presentazione lista (spese per la stampa, distribuzione e raccolta dei moduli, autenticazione delle firme ecc.)

_____ € _____

- Spese personale e per prestazioni e servizi

_____ € _____

TOTALE SPESE

€ _____

- Spese per locali, sedi elettorali, viaggio e soggiorno, telefoniche e postali, oneri passivi: 30% del totale delle spese ammissibili e documentate

€ _____

TOTALE SPESE

€ _____

⁵ N.b. Allegare i relativi documenti contabili a giustificazione delle spese con specifico riferimento alle singole voci

DETTAGLIO FONTI DI FINANZIAMENTO
(CONTRIBUTI FINANZIARI/SERVIZI)

A) CONTRIBUTI FINANZIARI (da parte di persone fisiche per importo singolo superiore a € 3.000 e da parte di associazioni, persone giuridiche, soggetti diversi per qualsiasi importo)

1) Soggetto erogatore:

Data: _____ Luogo: _____ Modalità: _____

Importo(*):

2) Soggetto erogatore:

Data: _____ Luogo: _____ Modalità: _____

Importo(*): _____

3) Soggetto erogatore:

Data: _____ Luogo: _____ Modalità: _____

Importo(*): _____

Importo totale € _____

Firma del rappresentante

(*) indicare l'importo in cifre e in lettere

B) BENI E SERVIZI (da parte di persone fisiche per valore singolo superiore a € 3.000 e da parte di Associazioni, Persone giuridiche e soggetti diversi per qualsiasi valore)

1) Soggetto erogatore:

Data/periodo: _____ Luogo: _____

Modalità: _____

Valore(*): _____

2) Soggetto erogatore:

Data/periodo: _____ Luogo: _____

Modalità: _____

Valore(*): _____

3) Soggetto erogatore:

Data/periodo: _____ Luogo: _____

Modalità: _____

Valore(*): _____

Valore totale € _____

Firma del rappresentante

(*) Indicare il valore in cifre e in lettere

DICHIARAZIONE CONGIUNTA
(ART. 4, COMMA 3, L. 659/81)

Il sottoscritto _____
nato a _____ il _____
rappresentante del partito/ movimento/ lista/ gruppo di candidati

e

il sottoscritto Sig. _____
cod. fisc./ part. IVA _____
nato a _____ il _____

congiuntamente dichiarano che

il partito/ movimento/ lista/ gruppo di candidati rappresentato dal sottoscritto

_____ ha ricevuto dal sottoscritto Sig. _____

finanziamenti o contributi per un importo complessivo superiore a quello di € 3.000, ai sensi dell'art. 4, comma 3, Legge 18 novembre 1981, n. 659 nel corso dell'anno _____, e pari a €. _____ e della messa a disposizione di beni e servizi per il valore complessivo di €. _____

Sul nostro onore congiuntamente affermiamo che la dichiarazione corrisponde al vero.

Data _____

Firma del rappresentante

Firma dell'altro dichiarante

ALLEGATO

DEBITI ESISTENTI ALLA DATA DI PRESENTAZIONE DEL CONSUNTIVO ASSUNTI DAL PARTITO/LISTA/MOVIMENTO

NOMINATIVO DEL CREDITORE	INDIRIZZO	DEBITI DICHIARATI IN EURO
1		€ _____
2		€ _____
3		€ _____
4		€ _____
5		€ _____
.....		€ _____
N		€ _____
TOTALE		€ _____

Firma del rappresentante

Principali leggi di riferimento

Costituzione della Repubblica Italiana

Statuto della Regione Emilia-Romagna

Legge 2 luglio 2004, n. 165 “Disposizioni di attuazione dell’articolo 122, primo comma, della Costituzione”

Legge Regionale 23 luglio 2014, n. 21 “Norme per l’elezione dell’Assemblea legislativa e del Presidente della Giunta regionale”

Legge 23 febbraio 1995, n. 43 “Nuove norme per la elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario”

Legge 17 febbraio 1968, n. 108 “Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale”

D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 “Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali”

D. Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235 “Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell’articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190”

Legge 23 aprile 1981, n. 154 “Norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilità degli addetti al Servizio sanitario nazionale”

D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39. “Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’ articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”

Legge 10 dicembre 1993, n. 515 “Disciplina delle campagne elettorali per l’elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica”

Legge 18 novembre 1981, n. 659 “Modifiche ed integrazioni alla L. 2 maggio 1974, n. 195, sul contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici”

Legge 5 luglio 1982, n. 441 “Disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale di titolari di cariche elettive e di cariche direttive di alcuni enti”